



**CITTÀ DI MOGLIANO VENETO**  
**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO**  
**DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO**  
**E DELLA PROMOZIONE SOCIALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 14.07.2010.

Premesso che:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” prevede all’art. 1 “ La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.”, e all’art. 2 recita “ Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”;
- richiamate le leggi 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul Volontariato”, il Decreto Legislativo .4 dicembre 1997 n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazione non lucrative di utilità sociale” e la Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di Volontariato”;
- visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione n. 96 del 30.11.1999 e le sue successive modifiche apportate con deliberazione n. 2 del 03.02.2000, che all’art. 52 al punto 1 recita “il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.”;
- considerato che lo stesso Statuto al punto 56 dispone che “Per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e propositive il Comune favorisce la costituzione, fra le associazioni, enti ed organismi, di consulte, per settori omogenei.”;
- richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03.04.2001 avente per oggetto “Individuazione criteri e modalità di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni”, si dispone quanto segue:

### **ART. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

- Il presente Regolamento ha come oggetto i criteri per la costituzione e il funzionamento della Consulta Comunale del Volontariato e si prefigge di consentire alle forze del Volontariato presenti nel territorio comunale di proporre linee di interventi da attuarsi nei settori del Sociale/Sanitario-Assistenziale/Culturale/Educativo/Sportivo/Ambientale ed Animalista e di sostegno al Volontariato, per costruire una società più partecipativa, responsabile e solidale.

### **ART. 2 - Composizione della Consulta**

La Consulta è composta da:

- Il Sindaco o suo delegato, che ne fa parte di diritto.
- Un rappresentante di ogni Associazione, Organizzazione o Gruppo presenti ed operanti nel territorio comunale con finalità di cui al precedente art. 1 iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni approvato con deliberazione di Giunta Comunale, già citata in premessa, n. 105 del 03.04.2001.
- Ogni Associazione ha diritto ad un voto indipendentemente dalla sua composizione. Non sono ammesse le deleghe.

### **ART. 3 – Caratteristiche della Consulta**

1. La Consulta è un organismo di coordinamento a carattere comunale e si avvale, per il proprio funzionamento, della collaborazione dell'Ufficio Comunale per il Volontariato.
2. Possono far parte della Consulta Associazioni, Organizzazioni e Gruppi presenti e operanti in modo continuativo nel territorio comunale che:
  - sono iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni ai sensi del precedente punto 3.
  - svolgono attività di volontariato nei settori di cui al precedente art. 1.
  - eseguono dette attività con fini di promozione e solidarietà senza scopo di lucro.
3. La Consulta costituisce lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra le Associazioni che ne fanno parte e tra queste e l'Ente Comunale.
4. La Consulta presenta le istanze provenienti dalle realtà del volontariato e propone le finalità e le priorità d'intervento all'Amministrazione Comunale.
5. La domanda di ammissione alla Consulta va indirizzata al Sindaco e al Presidente della Consulta precisando:
  - le finalità;
  - il nominativo della persona incaricata a rappresentare l'Associazione o il Gruppo nella Consulta;
  - il nominativo dell'eventuale sostituto.

#### **ART. 4 – Compiti e funzioni della Consulta**

Alla Consulta sono riconosciuti i seguenti compiti:

- a) eleggere un Presidente e un suo Vice .
- b) stimolare interventi laddove venga rilevata assenza di iniziative o risposte inadeguate a bisogni individuati.
- c) favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Associazioni di Volontariato presenti nella realtà locale e tra esse e l'Amministrazione Comunale.
- d) sollecitare e sostenere iniziative di formazione e aggiornamento di volontari, operatori e animatori.
- e) proporre all'Amministrazione Comunale, ed altri Enti pubblici, dotazioni, strutture, strumenti e consulenze per promuovere ed agevolare nuovi ed ulteriori interventi.
- f) far conoscere, divulgare e promuovere i temi e le problematiche sviluppati e discussi in sede di Consulta al fine di creare momenti di aggregazione per il solidarismo sociale sviluppando rapporti nei settori di cui al precedente art. 1.
- g) valutare e verificare l'attuazione delle indicazioni programmatiche dei vari settori indicati all'art. 1 previste dall'Amministrazione Comunale.
- h) avvalersi, in talune occasioni, della collaborazione e consulenza di esperti, tecnici e rappresentanti di Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

#### **ART. 5 – Organi della Consulta**

Sono Organi della Consulta:

- l'Assemblea dei Rappresentanti delle Associazioni;
- il Comitato Referenti;
- Il Presidente

#### **ART. 6 -Il Presidente**

Il Presidente è delegato dalla Consulta nei rapporti interni ed in quelli esterni, vigila e cura il funzionamento della Consulta, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Regolamento.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito con compiti di ordinaria amministrazione dal Vice-Presidente.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti al Vice-Presidente e/o ad altri componenti il Comitato Referenti.

Il Presidente non può essere eletto per più di 2 mandati consecutivi

### **ART. 7 – Composizione dell' Assemblea dei rappresentanti**

1. L'Assemblea della Consulta è costituita dai rappresentanti delle Associazioni, Organizzazioni e Gruppi dei quali è stata accettata la domanda di ammissione all'Albo Comunale delle Associazioni.

2. All'interno della Consulta possono essere costituiti dei gruppi di lavoro in settori individuati dalla Consulta stessa in base alle specificità di intervento.

3. L'Assemblea viene convocata, tramite comunicazione scritta, almeno una volta l'anno in via ordinaria e ogni qualvolta il Presidente della Consulta lo ritenga necessario o su richiesta di 1/5 dei componenti.

### **ART. 8 – Composizione e funzioni del Comitato Referenti**

1. Il Comitato Referenti è composto da un referente per ogni settore eletto dall'Assemblea fino ad un massimo di sei, in rappresentanza dei singoli settori individuati al precedente art. 1, dal Presidente della Consulta, più il Sindaco o suo delegato.

2. Presidente, Vice Presidente della Consulta e i componenti del Comitato Referenti sono eletti dalle Associazioni registrate all'Albo comunale, e durano in carica 4 anni.

3. Il Comitato nomina, al suo interno, il Segretario della Consulta con il compito di coadiuvare il lavoro del Presidente e Vice Presidente e di redigere i verbali della Consulta e del Comitato Referenti.

4. Nel caso si verificano tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni da parte di un componente del Comitato Referenti, lo stesso decade dalla carica. Per essere giustificata un'assenza deve essere preannunciata al Presidente, o ad un altro componente del Comitato, con anticipo rispetto alla data fissata. In caso di decadimento dalla carica subentrerà il primo in graduatoria dei non eletti rappresentante il settore individuato al precedente art. 1.

5. Il Comitato ha le funzioni di raccogliere, elaborare e rappresentare le istanze e le esigenze espresse dall'Assemblea e dai Gruppi di lavoro.

### **ART. 9 – Norme transitorie**

1. Per la prima seduta della Consulta saranno convocati quei soggetti che risulteranno iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, già citata in premessa, n. 105 del 03.04.2001.

2. La Consulta definisce le linee organizzative e procedurali per lo svolgimento della sua attività.

3. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento che lo approva. Successivamente viene ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio.

4. Il presente Regolamento è interpretato tenendo conto delle norme di legge vigenti in materia, e delle disposizioni dello Statuto Comunale vigente.